



Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Linee guida per l'applicazione dell'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Interventi e opere in siti oggetto di bonifica).
Tipo Atto	Decreto del Direttore Generale
Struttura Proponente	Settore Ecologia
Dipartimento Competente	Direzione generale Ambiente
Soggetto Emanante	Fernando DELLA PINA
Responsabile Procedimento	Alessandro SCIMONE
Soggetto Responsabile	Edoardo Giovanni DE STEFANIS

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.A punto 1 sub y dell'allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

Elementi di corredo all'Atto:

- Allegati, che ne sono parte integrante e necessaria
-

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI:

- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare il Titolo V della parte Quarta (Bonifica di siti contaminati), ove è previsto, all'art. 242 ter, che per gli interventi e le opere individuate al comma 1 e al comma 1-bis dello stesso articolo, nonché per quelle di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con proprio decreto per le aree ricomprese nei siti di interesse nazionale, e le regioni per le restanti aree, provvedano all'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, dello stesso decreto, e, qualora necessaria, definiscano i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo;
- la legge regionale 9 aprile 2009, n. 10 (Norme in materia di bonifiche di siti contaminati);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 ("Regolamento recante la disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164"), ed in particolare l'art. 25, che disciplina le attività di scavo nei siti oggetto di bonifica;

RICHIAMATO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, come aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 19 luglio 2022, ed in particolare la linea d'azione 28, ad oggetto "Supporto agli Enti Locali attraverso azioni di indirizzo e coordinamento";

DATO ATTO che

- il Settore Ecologia, Ufficio regionale competente per materia, ha svolto l'istruttoria tecnica finalizzata all'attuazione di quanto disposto dall'articolo 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 3, individuando le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo n. 152/2006, e, qualora necessaria, definiscano i criteri e le procedure per la predetta valutazione nonché le modalità di controllo;
- in esito all'attività istruttoria sopra richiamata, il Settore Ecologia ha perfezionato il documento "Linee guida per l'applicazione dell'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Interventi e opere in siti oggetto di bonifica)" recante, per le aree ricomprese nei siti oggetto di bonifica, ubicati nel territorio regionale, con esclusione dei siti di interesse nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'individuazione delle categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione

da parte dell'Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del medesimo decreto legislativo, i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista, nonché le modalità di controllo;

DATO ATTO, altresì, che

- nell'ambito della stessa attività istruttoria sopra richiamata, sono stati coinvolti l'ARPAL, la Città metropolitana di Genova, la Provincia di Imperia, la Provincia di Savona, la Provincia della Spezia, i Comuni capoluogo e le ASL liguri, invitati a partecipare agli incontri tecnici che si sono svolti nelle date del 28 febbraio 2024 e del 4 giugno 2024 ed i cui esiti sono riportati rispettivamente nelle note della Regione Prot-2024-0343535 del 29 marzo 2024 e Prot-2024-0836555 del 13 giugno 2024;
- in occasione degli incontri summenzionati i soggetti interessati coinvolti hanno espresso le proprie osservazioni e richieste di modifica o integrazione finalizzate al miglioramento ed al completamento del documento in corso di definizione;

CONSIDERATO che il presente provvedimento concorre all'attuazione della pianificazione regionale in materia di bonifica dei siti contaminati, con particolare riguardo all'azione di supporto, indirizzo e coordinamento degli enti locali per la gestione dei procedimenti di bonifica, perseguendo gli obiettivi di semplificazione amministrativa fissati dalla normativa nazionale per promuovere l'attuazione di interventi ed opere di interesse pubblico, anche nell'ambito di siti oggetto di bonifica, ferme restando le finalità di salvaguardia delle condizioni dell'ambiente e di tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro;

VISTI

- la legge regionale n. 4-2022, recante "Disciplina dell'organizzazione amministrativa e della dirigenza della regione Liguria";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 27-2025 del 16/01/2025, recante "Indirizzi per la razionalizzazione e la semplificazione delle competenze degli organi e degli uffici della Giunta regionale";
- il decreto del Direttore Generale n. 2551-2025 del 04/04/2025, che individua, in applicazione della DGR n. 27/2025 sopra richiamata, gli atti amministrativi, già attribuiti dalle leggi di riferimento alla Giunta regionale, da attribuire alla competenza della Dirigenza, nonché gli ulteriori atti da attribuire alla competenza del Direttore Generale e dei Dirigenti;

CONSIDERATO che il decreto direttoriale n. 2551-2025 individua, fra gli altri, quali provvedimenti di competenza del Direttore Generale della Direzione Generale Ambiente, gli atti di “emanazione di linee guida sulle modalità di effettuazione delle istruttorie in materia di rifiuti e bonifiche (l.r. n. 20/2006 art. c. 1 lett. g))”;

RITENUTO, pertanto, alla luce delle argomentazioni sopra svolte, di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 242 ter, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad individuare, per le aree ricomprese nei siti oggetto di bonifica, ubicati nel territorio regionale, con esclusione dei siti di interesse nazionale, le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista, nonché le modalità di controllo, come descritto nel documento “Linee guida per l'applicazione dell'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Interventi e opere in siti oggetto di bonifica)” allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che

- i modelli di comunicazione allegati al predetto documento integrano la modulistica per le comunicazioni e le istanze previste dalla disciplina in materia di bonifiche di siti contaminati, già adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1358-2022 del 28 dicembre 2022, in attuazione della linea d'azione n. 28.4 prevista dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche;
- la Regione renderà disponibili i modelli di comunicazione di cui sopra, pubblicandoli sul proprio sito internet, all'interno della sezione “Bonifiche dei siti contaminati”;
- il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

ACCERTATA l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, in attuazione dell'art. 6 bis della L. 241/90;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

DECRETA

per i motivi indicati in premessa che si intendono integralmente richiamati,

1. di provvedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 242 ter, comma 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad individuare, per le aree ricomprese nei siti oggetto di bonifica, ubicati nel territorio regionale, con esclusione dei siti di interesse nazionale, le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, dello stesso decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista, nonché le modalità di controllo, come descritto nel documento "Linee guida per l'applicazione dell'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Interventi e opere in siti oggetto di bonifica)" allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale;
2. la modulistica inclusa nel documento di cui al precedente punto 1 integra i modelli delle istanze e delle comunicazioni previste dalla disciplina in materia di bonifiche di siti contaminati, approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1358-2022 del 28 dicembre 2022;
3. per i siti di interesse regionale "Pagliari" e "Pertusola", come individuati e perimetrati dal documento di aggiornamento del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e delle Bonifiche, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 29 luglio 2022, in sostituzione del sito di interesse regionale Pitelli, le linee guida definite nel documento di cui al precedente punto 1 si applicano in luogo delle disposizioni e delle prescrizioni già vigenti per l'effettuazione di interventi in aree comprese nell'ex SIR Pitelli;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web regionale.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.



REGIONE LIGURIA

**LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART. 242 TER
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006, N. 152
(INTERVENTI E OPERE IN SITI OGGETTO DI BONIFICA)**

1. Premessa

L'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prevede che nei siti oggetto di bonifica possano essere realizzati interventi ed opere riconducibili alle tipologie sotto elencate, a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81:

- i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza,
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro,
- di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché
- opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più in generale,
- altre opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico,
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere con le medesime connesse, infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, nonché
- le tipologie di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152¹.

Le disposizioni di cui all'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si applicano anche per la realizzazione di altre tipologie di opere, purché le stesse non prevedano scavi ma comportino solo occupazione permanente di suolo, a condizione che il sito oggetto di bonifica sia già caratterizzato ai sensi dell'articolo 242².

Inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 242 ter comma 3 e dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono consentite, previa analoga verifica sulle condizioni di ammissibilità, le attività di scavo funzionali alla realizzazione di altri interventi ed opere in siti oggetto di bonifica già caratterizzati ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

¹ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 242 ter, comma 1.

² Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 242 ter, comma 1 bis.

La valutazione del rispetto delle condizioni di ammissibilità è effettuata da parte dell'autorità competente ai sensi del titolo V, parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Un regime amministrativo semplificato è previsto per gli interventi di cui al comma 1 dell'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sopra elencati, nei siti con attività di messa in sicurezza operativa già in essere: in tal caso, il proponente può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere previa comunicazione all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo rispetto all'avvio delle opere. Al termine dei lavori, l'interessato assicura il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa³.

Questa semplificazione amministrativa non è applicabile per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 242 comma 9 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di messa in sicurezza degli impianti e delle reti tecnologiche nei siti con messa in sicurezza operativa, che possono essere autorizzati, purché non compromettano la possibilità di effettuare o completare gli interventi di bonifica e siano condotti adottando appropriate misure di prevenzione dei rischi.

Si evidenzia che anche la legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, recante "Norme in materia di bonifiche di siti contaminati", prevede la possibilità di realizzazione di interventi in aree soggette a bonifica e/o messa in sicurezza. In particolare, l'art. 19 comma 1 prescrive che l'efficacia dei titoli edilizi rilasciati su un'area soggetta ad intervento di bonifica, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, sia subordinata all'approvazione del relativo progetto di bonifica. Tale necessità, evidentemente, non sussiste nei casi e nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

D'altra parte, altresì, la disciplina di cui all'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che consente la realizzazione di specifici progetti, opere ed interventi nei siti oggetto di bonifica, non fa venir meno la necessità, prescritta dalla legge regionale, che la dichiarazione di agibilità ed abitabilità relativa agli stessi interventi, quando prevista, sia subordinata alla certificazione di avvenuta bonifica, rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 248 del D. Lgs. 152/06.

2. Oggetto e ambito di applicazione

Il presente documento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 242-ter, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché in attuazione della linea d'azione n. 28.3 prevista dal piano regionale

³ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 242 ter, comma 4, lett. b).

di gestione dei rifiuti e delle bonifiche⁴, individua, per le aree ricomprese nei siti oggetto di bonifica ubicati nel territorio regionale, con esclusione dei siti di interesse nazionale, le categorie di interventi che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente ai sensi della parte quarta, titolo V, del medesimo decreto legislativo e definisce i criteri e le procedure per effettuare la predetta valutazione, laddove prevista, nonché le modalità di controllo.

3. Definizioni

Ai fini del presente documento si intendono:

- a) **“siti oggetto di bonifica”**: i siti ubicati nel territorio regionale, come definiti dall'art. 240 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152⁵, comprendendo fra essi
 - i *siti potenzialmente contaminati*, per i quali, sia stato accertato almeno un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione comunicato dal soggetto responsabile ai sensi dell'art. 242, o dal soggetto interessato non responsabile ai sensi dell'art. 245 o da una pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 244 dello stesso decreto;
 - i *siti contaminati*, per i quali sono previsti o in corso di attuazione interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.
- b) **sito caratterizzato**: sito oggetto di bonifica per il quale si è concluso il processo di caratterizzazione di cui all'allegato 2 al titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'approvazione dei risultati dell'analisi di rischio oppure, nei casi normativamente previsti che non prevedono l'analisi di rischio, con la definizione degli obiettivi di bonifica;
- c) **area di intervento**: area ricompresa nel sito oggetto di bonifica, interessata dalla realizzazione degli interventi e delle opere;
- d) **autorità procedente**: amministrazione deputata per legge al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione degli interventi e delle opere, ovvero titolare del procedimento per la formazione del titolo abilitativo, ovvero l'amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, ove prevista;

⁴ come da ultimo aggiornato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 19 luglio 2022.

⁵ L'art. 240 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 definisce il “sito” come l'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, materiali di riporto, sottosuolo ed acque sotterranee) e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti. Sono inclusi nella definizione i siti di interesse regionale come individuati ai sensi della legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, art. 3.

- e) **autorità competente:** l'amministrazione competente ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come individuata dalla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5 e 6⁶;
- f) **attività libere:** gli interventi e le opere che non necessitano della preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Attività libere: quando non è necessaria la preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente.

4.1 Le attività libere, di cui ai seguenti punti 4.2 e 4.3, sono individuate in considerazione della rilevanza - nulla o limitata - delle relative interferenze con le matrici ambientali, delle dimensioni tipiche degli interventi, del carattere transitorio delle attività, delle ragioni di particolare urgenza.⁷

4.2 Nell'ambito definito all'articolo 242 ter comma 1 e comma 1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono da intendersi attività libere gli interventi e le opere che non interferiscono con le matrici ambientali⁸, in particolare quelli che non comportano scavi, perforazioni,

⁶ Il riparto di competenze di cui alla legge regionale 9 aprile 2009, n. 10, articoli 4, 5 e 6 deve intendersi stabilito per tutti i procedimenti amministrativi previsti dalla disciplina sulla bonifica dei siti contaminati, con riferimento, quindi, anche alle procedure introdotte nella normativa nazionale di settore successivamente all'entrata in vigore della legge regionale stessa, con particolare riferimento ai procedimenti di cui all'art. 242 bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di cui al D.M. 31/2015 ed al D.M. 46/2019.

⁷ Resta ferma la disciplina riguardante gli interventi di prevenzione di cui all'art. 242 comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza come definiti all'art. 240 comma 1 lettera m), nonché tutti gli interventi di messa in sicurezza d'urgenza come definiti e disciplinati nell'allegato 3 al titolo V della parte IV dello stesso decreto legislativo.

Tali interventi sono soggetti agli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 242, 245 e 304 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di cui al decreto 12 febbraio 2015, n. 31 ed al decreto 1° marzo 2019, n. 46.

Con DGR n. 1358-2022 del 28 dicembre 2022, sono stati adottati dalla Regione, in attuazione della linea d'azione n. 28.4 prevista dal piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, i modelli delle istanze e delle comunicazioni previste dalla disciplina in materia di bonifiche di siti contaminati. Fra questi si veda in particolare il modello A1, utilizzabile per comunicazione di potenziale contaminazione ai sensi dell'art. 304 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 (avvio delle procedure operative ed amministrative di cui all'art. 242 comma 1 ed alla L.R. 10/2009 art. 9; ovvero di cui all'art. 245 del D. Lgs. 152/2006; ovvero di cui all'art. 249 del D. Lgs. 152/2006; ovvero di cui all'art. 4 comma 1 del D.M. 31/2015; ovvero di cui all'art. 3 del D.M. 46/2019). L'uso della modulistica in parola è richiesto specificatamente per le procedure riguardanti siti di interesse regionale.

⁸ Le matrici ambientali cui si fa riferimento sono quelle indicate all'art. 240 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (vedi precedente nota 1). Il decreto ministeriale 26 gennaio 2023, n. 45 definisce "interventi ed opere che non interferiscono con le matrici ambientali" gli interventi e opere che non determinano impatti, neppure potenziali, sulle matrici ambientali, non potendo pregiudicare l'esecuzione e il completamento della bonifica e determinare rischi sanitari per i lavoratori e gli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (art. 3 comma 1 lett. g);

movimentazioni e asportazioni di suoli e che non determinano ulteriore occupazione permanente di suolo, quali gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su opere, edifici ed infrastrutture esistenti, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico che non comportino ulteriore occupazione permanente di suolo e la cui realizzazione non preveda attività di scavo.⁹

Inoltre, sono attività libere gli interventi e le opere riconducibili alle sotto elencate categorie, la cui realizzazione può implicare interferenze con le matrici ambientali del sito, anche in relazione ad eventuali operazioni di scavo, da ritenersi tuttavia non significative in considerazione della loro natura:

- a) gli interventi di manutenzione delle reti per l'esercizio di pubblici servizi, quali le reti di distribuzione (di acqua, gas, energia elettrica), la rete fognaria, la rete idrica e le reti di telecomunicazioni, nonché delle infrastrutture per la viabilità, purché eseguiti nell'ambito del sedime già occupato dalle reti o infrastrutture interessate;
- b) gli interventi necessari per motivi di pubblica incolumità, in ragione del loro evidente carattere di urgenza;
- c) gli interventi di bonifica da ordigni bellici;
- d) eliminazione delle barriere architettoniche;
- e) occupazione temporanea di suolo con opere contingenti quali servizi igienici mobili ed aree di parcheggio provvisorio.

4.3 Sono da intendersi attività libere, altresì, gli interventi e le opere, di cui all'art. 242 ter, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, nel caso di siti caratterizzati, di cui allo stesso art. 242 ter, comma 1-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché di cui all'art. 25

⁹ Dalla lettura del disposto normativo, si intende che interventi ed opere che non comportino opere di scavo né occupazione permanente di suolo non rappresentano particolari criticità in relazione all'esecuzione ed al completamento della eventuale bonifica, fermo restando che non determinino rischi per la salute dei lavoratori e né per gli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo n. 81 del 2008. Si intende, inoltre, che le opere non riconducibili alle tipologie elencate al comma 1 dell'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e che prevedano attività di scavo, oppure che non prevedano attività di scavo ma occupazione permanente di suolo in siti non ancora caratterizzati, non siano realizzabili fino all'accertamento (in fase di caratterizzazione) o al conseguimento (a mezzo di bonifica e/o messa in sicurezza) della condizione di sito non contaminato per l'area potenzialmente interferita dai lavori.

Sono pertanto da considerarsi attività libere interventi di manutenzione e di miglioramento delle prestazioni ambientali degli edifici esistenti, interventi di demolizione, altri interventi di dismissione, la cui realizzazione non comporti interferenza con le matrici ambientali del sito e non determinino ulteriore occupazione definitiva del suolo.



del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, qualora inquadrabili nelle tipologie sotto elencate:

- a) gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su opere, edifici ed infrastrutture esistenti, che non comportino ulteriore occupazione permanente di suolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico, la cui realizzazione preveda attività di scavo, a condizione che quest'ultima interessi esclusivamente l'orizzonte insaturo del suolo, comunque fino ad una profondità massima di 2 metri dal piano campagna;
- b) gli allacci e gli interventi di manutenzione, anche con occupazione di nuovo suolo, delle reti per l'esercizio di pubblici servizi, quali le reti di distribuzione (di acqua, gas, energia elettrica), la rete fognaria, la rete idrica e le reti di telecomunicazioni, nonché delle infrastrutture per la viabilità, a condizione che, qualora sia prevista un'attività di scavo, comportino, nell'area di intervento, una limitata movimentazione di terreno, comunque non superiore a quaranta metri cubi, l'area di scavo abbia un'estensione non superiore a 50 metri quadri, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura del sottosuolo;

In fase di esecuzione delle attività libere sono adottate tutte le cautele necessarie per tutelare la salute dei lavoratori e degli altri fruitori delle aree interessate, nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Interventi con attività di messa in sicurezza operativa in corso di attuazione

Ai sensi dell'art. 242 ter comma 4, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dello stesso articolo, presso i siti con attività di messa in sicurezza operativa già in corso d'attuazione, previa comunicazione all'ARPAL e, per conoscenza, all'Autorità competente, alla Città metropolitana/Provincia ed alla ASL competente per territorio, da effettuarsi con almeno quindici giorni di anticipo, a condizione che in fase di esecuzione degli interventi siano adottate tutte le cautele per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori delle aree interessate nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e che, al termine dei lavori, sia assicurato il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa.



La comunicazione dovrà contenere tutti gli elementi atti a fornire un quadro esaustivo degli interventi che verranno realizzati e le evidenze che le condizioni imposte dalla norma, sopra richiamate, siano rispettate.

6. Procedure e modulistica

6.1 Le opere e gli interventi individuati quali **attività libere** ai precedenti punti 4.2 e 4.3 possono essere eseguiti previa comunicazione all'ARPAL, alla Città metropolitana/Provincia ed alla ASL competente per territorio ai fini di eventuali controlli. La comunicazione è trasmessa per conoscenza anche all'Autorità competente ed ai soggetti terzi interessati, in particolare al soggetto proprietario ed al responsabile dell'inquinamento, se diversi dal soggetto proponente. Essa riporta la data prevista di inizio ed un cronoprogramma dei lavori. Allo scopo, può essere utilizzato il **modello "H1"** riportato in allegato al presente documento.

Nel caso degli interventi di cui al precedente punto 4.3, alla comunicazione è allegata una relazione tecnica recante

- descrizione dell'intervento e dell'area interessata, corredata di idonee rappresentazioni planimetriche e degli elaborati progettuali ritenuti opportuni;
- descrizione della cantierizzazione;
- indicazione della durata dell'eventuale occupazione di suolo;
- descrizione delle passività ambientali dell'area interessata;
- nel caso in cui siano previste attività di scavo, descrizione delle precauzioni e delle eventuali misure gestionali ed operative necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
- indicazione delle modalità di gestione dei materiali scavati;
- precauzioni necessarie per non interferire con presidi di monitoraggio e/o operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica in corso di attuazione;
- eventuali valutazioni ed indicazioni specifiche, in particolare riferite allo stato di qualità ambientale dell'area di intervento, per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6.2 Gli interventi e le opere, di cui all'art. 242 ter, comma 1 e comma 1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, non riconducibili alle tipologie di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3, possono essere eseguiti a condizione di valutazione favorevole da parte dell'Autorità competente in merito alle modalità ed alle tecniche di realizzazione, che non devono pregiudicare né interferire con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6.2.1 Per la realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, non riconducibili alle tipologie di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3, **in siti non caratterizzati**, il soggetto proponente

- a) presenta all'ARPAL un piano di indagini preliminari finalizzato all'accertamento dello stato di potenziale contaminazione del sito. Il piano, comprensivo della lista degli analiti da ricercare, dell'indicazione del laboratorio che effettuerà le analisi e dei parametri (per le specifiche matrici) per i quali tale laboratorio risulti eventualmente accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025, è concordato con l'Agenzia, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla richiesta del proponente, eventualmente stabilendo particolari prescrizioni in relazione alla specificità del sito;
- b) il proponente, trenta giorni prima dell'avvio dell'attività di indagine, trasmette agli enti interessati il piano con la data di inizio delle indagini, al fine dell'espletamento di eventuali controlli;
- c) eseguito il piano di cui al precedente punto a), il proponente presenta all'Autorità procedente la documentazione finalizzata alla valutazione di cui all'art. 242 ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, completa di una relazione tecnica recante
 - descrizione dell'intervento e dell'area interessata, corredata di idonee rappresentazioni planimetriche e degli elaborati progettuali ritenuti opportuni;
 - descrizione della cantierizzazione (aree temporaneamente impegnate, lavorazioni previste, gestione di terre e rocce da scavo e di rifiuti);
 - quadro della contaminazione o della potenziale contaminazione, definito sulla base degli esiti del piano di indagini preliminari preventivamente concordato con l'ARPAL;



- descrizione del modello concettuale preliminare che, tenuto conto dello stato di qualità delle matrici ambientali del sito, rappresenti schematicamente i percorsi di esposizione ed i possibili bersagli;
- descrizione dei potenziali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori del sito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riguardo alle lavorazioni di natura civile ed edile previste, alla presenza di agenti chimici nelle matrici ambientali eventualmente coinvolte, alle possibili modalità di esposizione;
- nel caso in cui siano previste attività di scavo, descrizione delle precauzioni e delle eventuali misure gestionali ed operative necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
- indicazione delle modalità di gestione dei materiali scavati;
- descrizione delle modalità e delle tecniche di realizzazione, attestante che l'intervento stesso non pregiudica né interferisce con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determina rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La documentazione è trasmessa, altresì, per opportuna conoscenza, all'ARPAL, all'ASL competente per territorio ed alla Provincia/Città metropolitana, nonché ai soggetti terzi interessati, in particolare al soggetto proprietario ed al responsabile dell'inquinamento, se diversi dal soggetto proponente.

Per la presentazione della documentazione, di cui al presente paragrafo, può essere utilizzato il **modello "H2-A"** riportato in allegato al presente documento.

Nel caso in cui dagli esiti delle indagini risulti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, il soggetto proponente ne dà immediata comunicazione con le forme e le modalità di cui all'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (se responsabile della contaminazione) o 245 comma 2 dello stesso decreto (se non responsabile).

6.2.2 Per la realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 e comma 1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché per l'esecuzione di interventi non compresi nelle fattispecie ora menzionate, che prevedano attività di scavo ai sensi dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, **in siti caratterizzati**, non riconducibili alle tipologie di cui ai precedenti punti 4.2 e 4.3, il soggetto proponente presenta all'Autorità

precedente la documentazione finalizzata alla valutazione di cui all'art. 242 ter, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, completa di una relazione tecnica recante

- descrizione dell'intervento e dell'area interessata, corredata di idonee rappresentazioni planimetriche e degli elaborati progettuali ritenuti opportuni;
- descrizione della cantierizzazione (aree temporaneamente impegnate, lavorazioni previste, gestione di terre e rocce da scavo e di rifiuti);
- quadro della contaminazione o della potenziale contaminazione, definito sulla base delle indagini ambientali di caratterizzazione e del modello concettuale definitivo del sito approvato ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 152/2006;
- gli esiti dell'eventuale piano di dettaglio di cui all'art. 25, comma 1, lettera a) o dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017;
- valutazione in merito alla compatibilità dell'intervento rispetto al modello concettuale definitivo del sito ed in particolare sul rispetto dei vincoli determinati dalle condizioni al contorno assunte alla base dell'analisi di rischio approvata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- descrizione dei potenziali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori del sito ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riguardo alle lavorazioni di natura civile ed edile previste, alla presenza di agenti chimici nelle matrici ambientali eventualmente coinvolte, alle possibili modalità di esposizione;
- nel caso in cui siano previste attività di scavo, descrizione delle precauzioni e delle eventuali misure gestionali ed operative necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
- indicazione delle modalità di gestione dei materiali scavati;
- descrizione delle modalità e delle tecniche di realizzazione, attestante che l'intervento stesso non pregiudica né interferisce con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determina rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La documentazione, altresì, per opportuna conoscenza, all'ARPAL ed all'ASL competente per territorio, alla Provincia/Città metropolitana ed al Comune, nonché ai soggetti terzi interessati, in particolare al soggetto proprietario ed al responsabile dell'inquinamento, se diversi dal soggetto proponente.



Per la presentazione della documentazione, di cui al presente paragrafo, può essere utilizzato il **modello “H2-B”** riportato in allegato al presente documento.

6.3 Nell'ambito dei procedimenti di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'Autorità competente, eventualmente sentite l'ARPAL e l'ASL competente per territorio, nonché gli altri soggetti ritenuti interessati, esprime l'esito della propria valutazione in termini di dissenso o assenso, impartendo eventuali prescrizioni¹⁰.

Anche nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento o dell'opera non sia necessaria una espressa autorizzazione da parte dell'Autorità procedente e/o una procedura di valutazione di impatto ambientale, quali gli interventi da eseguirsi in regime di edilizia libera oppure interventi assoggettati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) o a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), il proponente potrà avviare i lavori di realizzazione dell'intervento dopo la valutazione favorevole di cui al presente capitolo. A tal fine, il proponente trasmette la documentazione finalizzata alla valutazione di cui al presente capitolo, secondo le indicazioni sopra riportate, all'Autorità competente e, per conoscenza, all'ARPAL ed alla ASL competente per territorio. L'Autorità competente provvede ad esprimere la valutazione richiesta entro 90 giorni dalla data di ricezione della documentazione, nei termini sopra indicati.

6.4 Per la comunicazione di cui al precedente capitolo 5, concernente la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 dell'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in siti con attività di messa in sicurezza operativa già in corso d'attuazione, è possibile utilizzare il **modello “H3”** riportato in allegato al presente documento. Alla comunicazione è allegata una relazione tecnica recante

- descrizione dell'intervento e dell'area interessata, corredata di idonee rappresentazioni planimetriche e degli elaborati progettuali ritenuti opportuni;
- descrizione della cantierizzazione;
- indicazione della durata dell'eventuale occupazione di suolo;
- descrizione delle passività ambientali dell'area interessata;

¹⁰ Fra gli aspetti oggetto di possibili prescrizioni, si evidenziano, a titolo di esempio, eventuali adempimenti in relazione alla produzione di rifiuti e l'eventuale necessità di accertamenti ambientali sulle pareti e sul fondo degli scavi.

- nel caso in cui siano previste attività di scavo, descrizione delle precauzioni e delle eventuali misure gestionali ed operative necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
- indicazione delle modalità di gestione dei materiali scavati;
- precauzioni necessarie per non interferire con presidi di monitoraggio e/o operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica in corso di attuazione;
- eventuali valutazioni ed indicazioni specifiche, in particolare riferite allo stato di qualità ambientale dell'area di intervento, per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

7. Criteri di valutazione

L'Autorità competente, ai fini della valutazione di cui al precedente punto 6.4, tiene conto di:

- a) tipologia degli interventi, funzione, estensione, localizzazione e amovibilità delle opere;
- b) interferenza con le matrici ambientali, con particolare riguardo al loro stato di qualità ambientale, alla soggiacenza ed al deflusso delle acque sotterranee;
- c) interferenza tra eventuali attività di scavo e sorgenti di contaminazione e/o potenziale contaminazione;
- d) compatibilità delle opere con il modello concettuale del sito e rispetto dei relativi eventuali vincoli, qualora sia stata approvata l'analisi di rischio ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riguardo alle previsioni progettuali potenzialmente critiche, quali, ad esempio, la realizzazione di aree coperte o pavimentate, la rimozione di terreni, la costruzione di fondamenta;
- e) compatibilità con le attività di caratterizzazione e con le eventuali attività di prevenzione e/o messa in sicurezza di emergenza in corso di attuazione;
- f) compatibilità degli interventi e delle opere con il progetto di bonifica/messa in sicurezza, ove esistenti, con particolare riguardo alle tecnologie di bonifica applicabili in relazione alla contaminazione accertata;
- g) compatibilità degli interventi e delle opere con gli interventi di bonifica/messa in sicurezza eventualmente già in corso di attuazione;

- h) modalità di gestione di eventuali interferenze in fase esecutiva con presidi di monitoraggio e/o dispositivi di bonifica/messa in sicurezza in esercizio, con riferimento, ad esempio, alla necessità di ricollocazione di punti di campionamento o di trattamento;
- i) potenziali rischi per la salute dei lavoratori.

8. Controlli

Fermi restando i compiti di vigilanza e controllo stabiliti dalle norme vigenti, le funzioni di controllo in merito al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, oggetto delle presenti linee guida, sono esercitate dall'ARPAL. L'Agenzia verifica, in particolare, anche mediante ispezioni, prelievi ed analisi, i requisiti ambientali dei materiali scavati in caso di riutilizzo nel sito di produzione.

La verifica in ordine alla qualificazione degli interventi e delle opere secondo le categorie degli interventi che possono essere realizzati mediante comunicazione compete all'Autorità procedente.

9. Siti di interesse regionale

Per le comunicazioni e le istanze di cui al precedente capitolo 6, nel caso di interventi ed opere da realizzare all'interno del perimetro di siti di interesse regionale, il proponente dovrà impiegare i modelli riportati in allegato alle presenti linee guida.

Per i siti di interesse regionale Pagliari e Pertusola, come individuati e perimetrati dal documento di aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti e delle bonifiche, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 11 del 29 luglio 2022, in sostituzione del sito di interesse regionale Pitelli, le disposizioni di cui alla presente linea guida si applicano in luogo delle disposizioni e delle prescrizioni già vigenti per l'effettuazione di interventi in aree comprese nell'ex SIR Pitelli¹¹.

¹¹ Per il sito di interesse regionale Pitelli, come individuato dalla Regione con deliberazione della Giunta n. 908 del 26 luglio 2013, vennero confermate (con decreto dirigenziale n. 234 dell'11 luglio 2013) le cosiddette procedure semplificate già definite dalla Conferenza di servizi ministeriale del 23 novembre 2004 per l'ex sito di interesse nazionale. Con decreto dirigenziale n. 369 del 30 ottobre 2013 venne precisato che tali procedure si dovessero applicare a tutti gli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e agli interventi fino alla ristrutturazione edilizia residenziale che non prevedessero demolizioni e ricostruzione e comunque che non prevedessero uno scavo per una superficie superiore ai 50 metri quadri. Nel dettaglio, tali procedure semplificate vennero definite dalla Conferenza ministeriale summenzionata nell'ambito dell'approvazione di "criteri volti a garantire tempi certi per la restituzione agli usi legittimi, messa in sicurezza d'emergenza e bonifica delle aree ubicate all'interno del sito perimetrato di Pitelli".

10. Ulteriori indicazioni

10.1 Nei siti già caratterizzati, per i quali la procedura di analisi di rischio ha consentito di accertare la condizione di sito non contaminato ai sensi dell'art. 240 comma 1 lett. f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come nei siti per i quali la condizione di sito non contaminato è stata conseguita grazie ad interventi di bonifica/messa in sicurezza (il cui completamento sia stato certificato ai sensi dell'art. 248 dello stesso decreto), può essere attuato qualsivoglia intervento od opera compatibile con il modello concettuale definitivo del sito stesso, nel rispetto dei vincoli stabiliti e delle prescrizioni impartite con il provvedimento di approvazione del documento di analisi di rischio sito-specifica.

10.2 Qualora la realizzazione dell'intervento/opera (sempre riconducibile ad una delle tipologie contemplate dall'art. 242 ter), in sito già caratterizzato (sia esso oggetto di bonifica oppure non contaminato come sopra specificato), comporti una modifica del modello concettuale definitivo approvato, le procedure oggetto della presente linea guida potranno svolgersi ma

Tali criteri hanno previsto, in linea generale, che gli interventi da effettuare in aree inserite nel perimetro, fermo restando l'obbligo per i soggetti titolari delle medesime aree di procedere alla messa in sicurezza d'emergenza nei tempi previsti dal D.M. 471/99 ed alla caratterizzazione delle matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee), potessero essere effettuati, mentre fossero in corso le predette attività, a condizione che non interferissero con il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee e che non rischiassero di compromettere i successivi interventi di bonifica. Sempre in linea generale, erano di conseguenza esclusi da tale fattispecie di interventi quelli che comportassero scavi anche di "modeste dimensioni", quali posa di recinzioni, installazione di serbatoi e vasche interrato, realizzazione di ampliamenti di capannoni e/o fabbricati residenziali esistenti, installazione di pozzetti, ecc.

La responsabilità di verificare se gli interventi edilizi proposti dai soggetti titolari di aree in esercizio interne al perimetro del sito di bonifica di interesse nazionale rientrassero nella predetta fattispecie e come tali fossero da escludersi, era posta in capo al Comune nella sua qualità di destinatario delle comunicazioni di inizio attività.

In riferimento poi all'effettuazione di scavi, anche di limitata entità, finalizzati all'installazione di qualsiasi struttura impiantistica in un'area produttiva interna al perimetro, gli interventi di natura edilizia che modificassero lo stato dei suoli erano consentiti a condizione che fosse stata accertata la conformità di detti suoli ai limiti di concentrazione massima ammissibile di cui alla tabella 1 dell'allegato 1 del D.M. 471/99, in funzione della specifica destinazione d'uso dell'area. Pertanto gli scavi in questione potevano essere effettuati solo dopo la conclusione delle attività di caratterizzazione, da effettuarsi secondo modalità specifiche in relazione alle caratteristiche dell'area interessata. A tal fine, dovevano essere presentati dai soggetti titolari delle aree appositi piani di caratterizzazione da sottoporre all'iter istruttorio ed approvativo in atto per i siti di bonifica di interesse nazionale.

In caso di opere pubbliche che rivestissero carattere di indifferibilità ed urgenza e che comportassero una limitata movimentazione di terreno (ad esempio posa di reti fognarie e/o idriche), l'intervento poteva essere attuato alle seguenti condizioni:

- che fossero adottate tutte le cautele idonee per un intervento in un'area potenzialmente contaminata, con particolare riferimento all'assunzione delle misure di protezione dei lavoratori impegnati nell'esecuzione degli scavi e delle misure atte ad impedire il rischio di dispersione dei terreni,
- che i terreni scavati non utilizzati in loco per coprire i condotti fognari e/o idrici fossero considerati rifiuti e la loro gestione deve avvenire in conformità alla normativa vigente in materia;
- che si procedesse al controllo delle pareti e del fondo scavo mediante la raccolta e l'analisi di campioni la cui ubicazione fosse concordata con gli enti di vigilanza.

Analogamente, le modalità stabilite per le opere pubbliche con carattere di indifferibilità ed urgenza e con limitata movimentazione di terreno erano estese alle opere private che riguardassero allacci a servizi pubblici quali reti fognarie e/o idriche, rete elettrica, rete telefonica e che comportassero anch'esse una limitata movimentazione di terreno, nonché e alle recinzioni con fondazioni superficiali.



successivamente dovrà essere presentata una revisione dell'analisi di rischio, coerente con la nuova configurazione del sito stesso, ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

- 10.3 Restano ferme, in generale, le indicazioni e le prescrizioni per la fase esecutiva di cui agli articoli 12, 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 120/2017, specificatamente per l'esecuzione delle attività di scavo e per la gestione dei materiali da scavo nei siti caratterizzati.
- 10.4 Nel caso di attività di scavo effettuate in siti non caratterizzati, nell'ambito di interventi ed opere consentite ai sensi dell'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i materiali da scavo possono essere riutilizzati in sito solo se rispettano le concentrazioni soglia di contaminazione applicabili alla matrice suolo dell'area interessata.

MODULO H.1 – Comunicazione interventi e opere in siti oggetto di bonifica, non soggetti a preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

All’ARPAL
pec: arpal@pec.arpal.liguria.it

Alla Città metropolitana/Provincia di
pec:

Alla ASL
pec:

e, p.c.

All’Autorità competente

Altri

Oggetto: realizzazione di intervento/opera in sito oggetto di bonifica, per cui non è prevista valutazione preventiva da parte dell’Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Comunicazione.

Il sottoscritto/La sottoscritta

nato a

Codice fiscale

residente in

Comune

Nome		Cognome	
	il		
		n. civico	
	Provincia	CAP	

(da compilare in caso di persona giuridica)

in qualità di

di (ragione sociale/ente)

con sede in

Comune

Partita IVA

Codice fiscale

		n. civico	
	Provincia	CAP	

Contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono	Cell.
P.E.C.	E-mail

MODULO H.1 – Comunicazione interventi e opere in siti oggetto di bonifica, non soggetti a preventiva valutazione da parte dell’Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all’art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Quale:

- ☐ proprietario
- ☐ gestore
- ☐ titolare di altro diritto sull’area (indicare quale): _____
- ☐ altro soggetto interessato: _____

Nonché quale:

- ☐ Soggetto responsabile della contaminazione/potenziale contaminazione
- ☐ art. 242 del D. Lgs. 152/06
- ☐ art. 249 del D. Lgs. 152/06
- ☐ art. 4 del D. M. 31/2015
- ☐ art.3 D. M. 46/2019
- ☐ Soggetto non responsabile della contaminazione/potenziale contaminazione
- ☐ art. 242 e 245 del D. Lgs. 152/06
- ☐ art. 249 e 245 del D. Lgs. 152/06
- ☐ art. 4 del D. M. 31/2015 e 245 del D. Lgs. 152/06
- ☐ art.3 D. M. 46/2019 e 245 del D. Lgs. 152/06

COMUNICA

che presso il sito

Denominazione			
Indirizzo		n. civico	
Comune		CAP	
Codice ISTAT Comune		Provincia	
Dati catastali (sezione, foglio, particella)			
Destinazione d’uso	☐ residenziale		
	☐ verde pubblico o privato		
	☐ industriale		
	☐ commerciale		
	☐ uso agricolo		
	☐ infrastrutture viarie e relative pertinenze		
	☐ punto vendita carburanti		
	☐ altro		
Superficie (mq)			
Attività	☐ sito attivo		
	☐ sito dismesso		

MODULO H.1 – Comunicazione interventi e opere in siti oggetto di bonifica, non soggetti a preventiva valutazione da parte dell'Autorità competente in conformità alle disposizioni di cui all'art. 242 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Descrizione dell'attuale utilizzo del sito				
Coordinate dell'area (sistema di riferimento Gauss Boaga)	N		E	

in data _____ saranno avviati i lavori di realizzazione dell'intervento/opera

Comunica, altresì,

1. che la realizzazione dell'intervento/opera non è sottoposta alla preventiva valutazione da parte dell'Autorità procedente ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibile ad una delle seguenti tipologie:
 - ☐ opere/interventi che non interferiscono con le matrici ambientali, in quanto non comportano scavi, perforazioni, movimentazioni e asportazioni di suoli e non comportano ulteriore occupazione permanente di suolo;
 - ☐ interventi di manutenzione delle reti per l'esercizio di pubblici servizi, quali le reti di distribuzione (di acqua, gas, energia elettrica), la rete fognaria, la rete idrica e le reti di telecomunicazioni, nonché delle infrastrutture per la viabilità, purché eseguiti nell'ambito del sedime già occupato dalle reti o infrastrutture interessate;
 - ☐ gli interventi necessari per motivi di pubblica incolumità, in ragione del loro evidente carattere di urgenza;
 - ☐ gli interventi di bonifica da ordigni bellici.
 - ☐ gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria su opere, edifici ed infrastrutture esistenti, che non comportino ulteriore occupazione permanente di suolo, compresi gli interventi di miglioramento e/o adeguamento sismico, a condizione che, qualora sia prevista un'attività di scavo, questa interessi esclusivamente l'orizzonte insaturo del suolo, comunque fino ad una profondità massima di 2 metri dal piano campagna;
 - ☐ gli allacci e gli interventi di manutenzione, anche con occupazione di nuovo suolo, delle reti per l'esercizio di pubblici servizi, quali le reti di distribuzione (di acqua, gas, energia elettrica), la rete fognaria, la rete idrica e le reti di telecomunicazioni, nonché delle infrastrutture per la viabilità, a condizione che, qualora sia prevista un'attività di scavo, comportino, nell'area di intervento, una limitata movimentazione di terreno, comunque non superiore a quaranta metri cubi, l'area di scavo abbia un'estensione non superiore a 50 metri quadri, la profondità dello scavo di progetto non sia superiore a 2 metri dal piano di campagna e non sia interessata la porzione satura del sottosuolo;
2. che le eventuali attività di scavo saranno effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;

3. che la realizzazione dell’intervento/opera non implica significative modificazioni del modello concettuale del sito, (nel caso in cui sia stata approvata l’analisi di rischio sito specifica di cui all’art. 240, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 152/2006);

ALLEGA

- ☐ Cronoprogramma dei lavori
- ☐ Relazione tecnica¹ recante
 - ☐ descrizione dell’intervento e dell’area interessata, corredata di idonee rappresentazioni planimetriche e degli elaborati progettuali ritenuti opportuni;
 - ☐ descrizione della cantierizzazione;
 - ☐ descrizione delle passività ambientali dell’area interessata;
 - ☐ nel caso in cui siano previste attività di scavo, delle modalità delle modalità di gestione dei materiali scavati, nonché descrizione delle precauzioni e delle eventuali misure gestionali ed operative necessarie per non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee.

I dati contenuti nella presente istanza potranno essere utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale, nel rispetto dei diritti di protezione dei dati personali riconosciuti all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Data

Firma

¹ Nel caso di intervento/opera la cui realizzazione comporti un’interferenza con le matrici ambientali del sito e/o ulteriore occupazione di suolo.

All'Autorità procedente

e, p. c.

All'Autorità competente

All'ARPAL

pec: arpal@pec.arpal.liguria.it

Alla Città metropolitana/Provincia di
pec:

Alla ASL
pec:

Altri

Oggetto: Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Realizzazione di intervento/opera in sito non caratterizzato.

Sito:

Intervento/Opera:

Il sottoscritto/La sottoscritta

nato a

Codice fiscale

residente in

Comune

Nome		Cognome	
		il	
		n. civico	
	Provincia	CAP	

(da compilare in caso di persona giuridica)

in qualità di

di (ragione sociale/ente)

con sede in

Comune

Partita IVA

Codice fiscale

		n. civico	
	Provincia	CAP	

MODULO H.2-A – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in siti non caratterizzati.

Contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono	Cell.
P.E.C.	E-mail

Quale:

- ☐ proprietario
- ☐ gestore
- ☐ titolare di altro diritto sull'area (indicare quale): _____
- ☐ altro soggetto interessato: _____

Nonché quale:

- ☐ Soggetto responsabile della contaminazione/potenziale contaminazione
 - ☐ art. 242 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 249 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 4 del D. M. 31/2015
 - ☐ art.3 D. M. 46/2019
- ☐ Soggetto non responsabile della contaminazione/potenziale contaminazione
 - ☐ art. 242 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 249 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 4 del D. M. 31/2015 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art.3 D. M. 46/2019 e 245 del D. Lgs. 152/06

con riferimento all'intervento/opera

la cui realizzazione è prevista presso il sito oggetto di bonifica

Denominazione			
Indirizzo		n. civico	
Comune		CAP	
Codice ISTAT Comune		Provincia	
Dati catastali (sezione, foglio, particella)			

MODULO H.2-A – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in siti non caratterizzati.

Destinazione d'uso	☐ residenziale			
	☐ verde pubblico o privato			
	☐ industriale			
	☐ commerciale			
	☐ uso agricolo			
	☐ infrastrutture viarie e relative pertinenze			
	☐ punto vendita carburanti			
	☐ altro			
Superficie (mq)				
Attività	☐ sito attivo			
	☐ sito dismesso			
Descrizione dell'attuale utilizzo del sito				
Coordinate dell'area (sistema di riferimento Gauss Boaga)	N		E	

TRASMETTE

la documentazione finalizzata alla valutazione dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in merito al rispetto delle condizioni di cui all'art. 242 ter comma 1 dello stesso decreto, ovvero che la realizzazione del sopra citato intervento/opera sia realizzato secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, allega una relazione tecnica recante

- descrizione del progetto, in relazione alla tipologia, alle dimensioni ed alla funzione dell'intervento, nonché in relazione all'area interessata, corredata di idonee rappresentazioni planimetriche e degli elaborati ritenuti opportuni;
- descrizione delle attività di cantiere, recante cronoprogramma dei lavori, indicazione di eventuali fasi operative distinte e di aree temporaneamente occupate, informazioni riguardo alle attività di scavo eventualmente previste (modalità e tecniche di esecuzione, dimensioni, profondità rispetto al piano di campagna ed al livello di falda, gestione operativo delle terre e rocce da scavo);
- quadro ambientale del sito, con particolare riferimento allo stato della potenziale contaminazione, definito sulla base degli esiti del piano di indagini preliminari preventivamente concordato con l'ARPAL;
- descrizione del modello concettuale preliminare che, tenuto conto dello stato di qualità delle matrici ambientali del sito, rappresenti schematicamente i percorsi di esposizione ed i possibili bersagli;
- nel caso in cui siano previste attività di scavo, descrizione delle modalità delle modalità di gestione dei materiali scavati, nonché delle precauzioni e delle eventuali misure gestionali ed operative necessarie per non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee.

MODULO H.2-A – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in siti non caratterizzati.

- descrizione e valutazione delle potenziali interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) e delle eventuali soluzioni progettuali e delle misure operative ritenute necessarie per prevenirle, eliminarle e/o ridurle al minimo
- descrizione e valutazione delle possibili interferenze con l'esecuzione o il completamento della bonifica/messa in sicurezza permanente, nonché con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e/o di prevenzione eventualmente in corso di attuazione;
- descrizione dei potenziali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori del sito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alla presenza di agenti chimici nelle matrici ambientali eventualmente coinvolte ed alle possibili modalità di esposizione, tenuto conto delle lavorazioni di natura civile ed edile previste; se necessario, la valutazione dovrà essere integrata con indicazioni sulle misure individuate per assicurare condizioni di rischio sanitario accettabili;
- descrizione delle modalità e delle tecniche di realizzazione, attestante che l'intervento stesso non pregiudica né interferisce con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determina rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

COMUNICA

1. che l'intervento/opera oggetto della presente istanza è riconducibile alla seguente tipologia:

- ☐ progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- ☐ interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- ☐ interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- ☐ opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- ☐ opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- ☐ opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 152/2006 (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);

2. che la realizzazione dell'intervento/opera interessa l'area sotto individuata, compresa nel sito oggetto di bonifica, potenzialmente contaminato:

Dati catastali (sezione, foglio, particella)	
Superficie (mq)	
Descrizione dell'attuale specifico utilizzo	

MODULO H.2-A – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in siti non caratterizzati.

3. che le eventuali attività di scavo saranno effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;

I dati contenuti nella presente comunicazione potranno essere utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale, nel rispetto dei diritti di protezione dei dati personali riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Data

Firma

MODULO H.2-B – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 e comma 1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in siti caratterizzati, nonché per l'esecuzione di altri interventi in siti caratterizzati con attività di scavo ai sensi dell'art. 25 del DPR 120/2017.

All'Autorità procedente

e, p. c.

All'Autorità competente

All'ARPAL

pec: arpal@pec.arpal.liguria.it

Alla Città metropolitana/Provincia di

pec:

Alla ASL

pec:

Altri

Oggetto: Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Realizzazione di intervento/opera in sito caratterizzato.

Sito:

Intervento/Opera:

Il sottoscritto/La sottoscritta

nato a

Codice fiscale

residente in

Comune

Nome		Cognome	
		il	
		n. civico	
	Provincia	CAP	

(da compilare in caso di persona giuridica)

in qualità di

di (ragione sociale/ente)

con sede in

Comune

Partita IVA

Codice fiscale

		n. civico	
	Provincia	CAP	

MODULO H.2-B – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 e comma 1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in siti caratterizzati, nonché per l'esecuzione di altri interventi in siti caratterizzati con attività di scavo ai sensi dell'art. 25 del DPR 120/2017.

Contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono	Cell.
P.E.C.	E-mail

Quale:

- ☐ proprietario
☐ gestore
☐ titolare di altro diritto sull'area (indicare quale): _____
☐ altro soggetto interessato: _____

Nonché quale:

- ☐ Soggetto responsabile della contaminazione/potenziale contaminazione
- ☐ art. 242 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 249 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 4 del D. M. 31/2015
 - ☐ art.3 D. M. 46/2019
- ☐ Soggetto non responsabile della contaminazione/potenziale contaminazione
- ☐ art. 242 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 249 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 4 del D. M. 31/2015 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art.3 D. M. 46/2019 e 245 del D. Lgs. 152/06

con riferimento all'intervento/opera

la cui realizzazione è prevista presso il sito oggetto di bonifica

Denominazione			
Indirizzo		n. civico	
Comune		CAP	
Codice ISTAT Comune		Provincia	
Dati catastali (sezione, foglio, particella)			

MODULO H.2-B – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 e comma 1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in siti caratterizzati, nonché per l'esecuzione di altri interventi in siti caratterizzati con attività di scavo ai sensi dell'art. 25 del DPR 120/2017.

Destinazione d'uso	☐ residenziale			
	☐ verde pubblico o privato			
	☐ industriale			
	☐ commerciale			
	☐ uso agricolo			
	☐ infrastrutture viarie e relative pertinenze			
	☐ punto vendita carburanti			
	☐ altro			
Superficie (mq)				
Attività	☐ sito attivo			
	☐ sito dismesso			
Descrizione dell'attuale utilizzo del sito				
Coordinate dell'area (sistema di riferimento Gauss Boaga)	N		E	

TRASMETTE

la documentazione finalizzata alla valutazione dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, in merito al rispetto delle condizioni di cui all'art. 242 ter comma 1 dello stesso decreto, ovvero che la realizzazione del sopra citato intervento/opera sia realizzato secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

In particolare, allega una relazione tecnica recante

- descrizione del progetto, in relazione alla tipologia, alle dimensioni ed alla funzione dell'intervento, nonché in relazione all'area interessata, corredata di idonee rappresentazioni planimetriche e degli elaborati ritenuti opportuni;
- descrizione delle attività di cantiere, recante cronoprogramma dei lavori, indicazione di eventuali fasi operative distinte e di aree temporaneamente occupate, informazioni riguardo alle attività di scavo eventualmente previste (modalità e tecniche di esecuzione, dimensioni, profondità rispetto al piano di campagna ed al livello di falda, gestione operativo delle terre e rocce da scavo);
- quadro ambientale del sito, con particolare riferimento allo stato della contaminazione o della potenziale contaminazione, sulla base delle indagini ambientali di caratterizzazione e del modello concettuale definitivo del sito approvato ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 152/2006;
- descrizione e valutazione delle potenziali interferenze con le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acque sotterranee) e delle eventuali soluzioni progettuali e delle misure operative ritenute necessarie per prevenirle, eliminarle e/o ridurle al minimo;
- valutazione in merito alle eventuali interferenze con il modello concettuale del sito ed in particolare sul rispetto dei vincoli determinati dalle condizioni al contorno assunte alla base dell'analisi di rischio approvata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;

MODULO H.2-B – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 e comma 1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in siti caratterizzati, nonché per l'esecuzione di altri interventi in siti caratterizzati con attività di scavo ai sensi dell'art. 25 del DPR 120/2017.

- descrizione e valutazione delle possibili interferenze con l'esecuzione o il completamento della bonifica/messa in sicurezza permanente, nonché con le misure di messa in sicurezza d'emergenza e/o di prevenzione eventualmente in corso di attuazione;
- descrizione dei potenziali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori del sito ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alla presenza di agenti chimici nelle matrici ambientali eventualmente coinvolte ed alle possibili modalità di esposizione, tenuto conto delle lavorazioni di natura civile ed edile previste; se necessario, la valutazione dovrà essere integrata con indicazioni sulle misure individuate per assicurare condizioni di rischio sanitario accettabili;
- nel caso in cui siano previste attività di scavo, delle modalità delle modalità di gestione dei materiali scavati, nonché descrizione delle specifiche precauzioni ed eventuali misure gestionali ed operative necessarie per non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
- descrizione delle modalità e delle tecniche di realizzazione, attestante che l'intervento stesso non pregiudica né interferisce con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determina rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

COMUNICA

1. che l'intervento/opera oggetto della presente istanza è riconducibile alla seguente tipologia:

- progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- interventi e opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi adeguamenti alle prescrizioni autorizzative (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- opere lineari di pubblico interesse, di sistemazione idraulica, di mitigazione del rischio idraulico (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- opere per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili e di sistemi di accumulo, esclusi gli impianti termoelettrici, fatti salvi i casi di riconversione da un combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l'installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali rispetto all'assetto esistente, opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 152/2006 (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1);
- opere che non prevedono scavi ma comportano occupazione permanente di suolo da realizzarsi in siti già caratterizzati (D. Lgs. 152/2006, art. 242 ter comma 1 bis);
- attività di scavo ai sensi dell'articolo 25 del DPR 120/2017 in siti già caratterizzati;

2. che la realizzazione dell'intervento/opera interessa l'area sotto individuata, compresa nel sito oggetto di bonifica:

Dati catastali (sezione, foglio, particella)	
Superficie (mq)	

MODULO H.2-B – Presentazione della documentazione finalizzata alla valutazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006. Realizzazione di interventi ed opere di cui all'art. 242 ter, comma 1 e comma 1 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in siti caratterizzati, nonché per l'esecuzione di altri interventi in siti caratterizzati con attività di scavo ai sensi dell'art. 25 del DPR 120/2017.

Descrizione dell'attuale specifico utilizzo	
---	--

3. con riferimento alla procedura ambientale ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
 - ☐ che per il sito interessato dalla realizzazione dell'intervento/opera si è compiuto il processo di caratterizzazione ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito del quale è stata accertata la condizione di sito contaminato, per cui
 - ☐ sono previsti necessari interventi di bonifica e/o messa in sicurezza;
 - ☐ sono in corso di attuazione interventi di bonifica e/o messa in sicurezza permanente;
 - ☐ che per il sito interessato dalla realizzazione dell'intervento/opera si è compiuto il processo di caratterizzazione ai sensi del titolo V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a seguito del quale è stata accertata la condizione di sito non contaminato, per cui non sono necessari interventi di bonifica e/o messa in sicurezza.
4. che le eventuali attività di scavo saranno effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee;
5. che la realizzazione dell'intervento/opera non implica significative modificazioni del modello concettuale del sito.

I dati contenuti nella presente comunicazione potranno essere utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale, nel rispetto dei diritti di protezione dei dati personali riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Data

Firma

All'ARPAL
pec: arpal@pec.arpal.liguria.it

e, p.c.

Alla Città metropolitana/Provincia di
pec:

Alla ASL
pec:

Alla Autorità competente

Altro

Oggetto: realizzazione di intervento/opera in sito oggetto di bonifica con messa in sicurezza operativa in corso di attuazione. Comunicazione ai sensi dell'art. 242 ter comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il sottoscritto/La sottoscritta

nato a

Codice fiscale

residente in

Comune

Nome		Cognome	
		il	
		n. civico	
	Provincia	CAP	

(da compilare in caso di persona giuridica)

in qualità di

di (ragione sociale/ente)

con sede in

Comune

Partita IVA

Codice fiscale

		n. civico	
	Provincia	CAP	

Contattabile ai seguenti recapiti:

Telefono	Cell.
P.E.C.	E-mail

MODULO H.3 – Comunicazione interventi e opere in siti oggetto di bonifica, con attività di messa in sicurezza operativa in corso di attuazione

Quale:

- ☐ proprietario
- ☐ gestore
- ☐ titolare di altro diritto sull'area (indicare quale): _____
- ☐ altro soggetto interessato: _____

Nonché quale:

- ☐ Soggetto responsabile della contaminazione/potenziale contaminazione
 - ☐ art. 242 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 249 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 4 del D. M. 31/2015
 - ☐ art.3 D. M. 46/2019
- ☐ Soggetto non responsabile della contaminazione/potenziale contaminazione
 - ☐ art. 242 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 249 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art. 4 del D. M. 31/2015 e 245 del D. Lgs. 152/06
 - ☐ art.3 D. M. 46/2019 e 245 del D. Lgs. 152/06

COMUNICA

che presso il sito

Denominazione			
Indirizzo		n. civico	
Comune		CAP	
Codice ISTAT Comune		Provincia	
Dati catastali (sezione, foglio, particella)			
Coordinate dell'area (sistema di riferimento Gauss Boaga)	N	E	

in data _____ saranno avviati i lavori di realizzazione dell'intervento/opera riconducibile ad una delle tipologie di cui all'articolo 242 ter, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di seguito sinteticamente descritto:

Comunica, altresì,

1. che le eventuali attività di scavo saranno effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle

acque sotterranee;

2. che la realizzazione dell'intervento/opera non implica significative modificazioni del modello concettuale del sito.

ALLEGA

- Cronoprogramma dei lavori;
- Relazione tecnica recante
 - descrizione del progetto, in relazione alla tipologia, alle dimensioni ed alla funzione dell'intervento, nonché in relazione all'area interessata, corredata di idonee rappresentazioni planimetriche e degli elaborati ritenuti opportuni;
 - descrizione della cantierizzazione;
 - valutazione in merito alla conformità al il modello concettuale del sito ed in particolare sul rispetto dei vincoli determinati dalle condizioni al contorno assunte alla base dell'analisi di rischio approvata ai sensi dell'art. 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
 - descrizione dei potenziali rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori del sito ai sensi del decreto legislativo decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con riguardo alle lavorazioni di natura civile ed edile previste, alla presenza di agenti chimici nelle matrici ambientali eventualmente coinvolte, alle possibili modalità di esposizione;
 - nel caso in cui siano previste attività di scavo, descrizione delle modalità delle modalità di gestione dei materiali scavati, nonché delle precauzioni e delle eventuali misure gestionali ed operative necessarie per non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle acque sotterranee.
 - descrizione delle modalità e delle tecniche di realizzazione, attestante che l'intervento stesso non pregiudica né interferisce con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determina rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area nel rispetto del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

I dati contenuti nella presente comunicazione potranno essere utilizzati unicamente per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali previste in materia di tutela ambientale, nel rispetto dei diritti di protezione dei dati personali riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679.

Data

Firma

Identificativo atto:

2025-AM-5272

Area tematica:

Territorio e Ambiente > Inquinamento ,

Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Fernando DELLA PINA Dirigente Responsabile di Giunta		-	20-06-2025 12:17
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Edoardo Giovanni DE STEFANIS Dirigente Responsabile di Giunta		-	20-06-2025 11:26
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Alessandro SCIMONE		-	20-06-2025 10:44

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento:

Sito web della Regione Liguria